



Roma, 18 ottobre 2016

Al Ministro della Salute
on.le Beatrice Lorenzin
SEDE

Oggetto: Riconoscimento dell'applicazione di leggi riguardanti tutele sociali, a partire da quelle riguardanti la maternità e la genitorialità, al personale sanitario non medico a convenzione in servizio presso gli Uffici USMAF – SASN del Ministero della Salute.

Sig. Ministro,

in data 30 settembre u.s. abbiamo avuto un incontro con il Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria dott. Raniero Guerra che aveva per oggetto una problematica su cui da lungo tempo abbiamo sollecitato una opportuna soluzione.

La questione riguarda il pieno riconoscimento al personale sanitario non medico a rapporto convenzionale, in servizio presso gli Uffici SASN che svolgono attività di assistenza sanitaria al personale aeronavigante, delle tutele sociali previste dalle normative di legge vigenti, a partire da quelle riguardanti la tutela della maternità e della genitorialità.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come l'INPS, si sono da tempo pronunciati, anche su richiesta di questo Ministero, nel ritenere che la fattispecie di tale specifico rapporto di lavoro (un *unicum*, per quanto riguarda il personale sanitario non medico, che non ha riscontri in nessun'altra Amministrazione o Ente pubblico) vada ricondotta all'area della subordinazione.

Si veda ad esempio la nota dell'INPS n. 0023. 04/10/2010. 0090200 al Ministero della Salute, che qui si allega, laddove si conferma "la natura subordinata dei rapporti convenzionali in argomento" e pertanto l'assicurabilità di tale personale all'AGO dei lavoratori dipendenti.

In un'altra nota, l'INPS precisa che "è stato confermato il codice statistico contributivo 30101 e il codice di autorizzazione 6a a far data dal 1/1/93". Il codice 30101 è quello attribuito ad "Amministrazioni statali, università e scuole statali", dove viene iscritto il personale non di ruolo, in particolare a carattere temporaneo, con il solo versamento dei contributi IVS e DS, mentre gli importi a titolo di maternità sono, come ricorda sempre l'INPS in questa nota, "a totale carico del datore di lavoro pubblico".

Come è risaputo, i lavoratori parasubordinati devono invece essere iscritti alla Gestione separata presso l'INPS.

Nel frattempo, anche sulla scorta di tale parere dell'INPS, nel vigente A.C.N. che regola il rapporto di lavoro di tale personale, nell'identificare il rapporto stesso, è stata eliminata la qualificazione di "autonomo, coordinato e continuativo" contenuta nel precedente A.C.N.

Così come alle retribuzioni vengono applicati, oltre a quelli contributivi previdenziali, anche tutti i riferimenti di regime tributario applicati al lavoro dipendente, come peraltro previsto dal vigente A.C.N., e viene annualmente rilasciata la CU compilata nella parte riguardante i lavoratori subordinati e non in quella riferita alle collaborazioni coordinate e continuative.

Risulta invece che, per quanto riguarda l'applicazione della legge riguardante la tutela della maternità e della genitorialità (maternità facoltativa, allattamento, congedi parentali, ecc.) e di altre leggi riguardanti diritti e tutele sociali, dirigenti e funzionari di questo Ministero hanno adottato provvedimenti, a carattere unilaterale e senza alcun preventivo confronto con le Organizzazioni Sindacali rappresentative di detto personale, in contrasto con le linee interpretative autorevolmente prodotte a suo tempo dal Ministero del Lavoro e dall'INPS, equiparando detto personale al lavoro autonomo e parasubordinato.

Nella suddetta riunione del 30 settembre u.s., il Direttore Generale ha dichiarato che è volontà sua ma anche dello stesso Ministro applicare a tale personale tutti gli istituti possibili delle leggi a tutela della maternità. Dopo che i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali avevano ampiamente argomentato sulla evidente riconduzione del rapporto di lavoro in argomento all'area della subordinazione e quindi all'applicabilità della legislazione di tutele individuali e sociali riguardanti il lavoro dipendente, confutando quindi con ampie motivazioni le tesi erronee esposte da dirigenti e funzionari di questa Amministrazione, il Direttore Generale ha annunciato la richiesta di uno specifico parere all'Ufficio Legislativo del Ministero.

Noi prendiamo atto di tale richiesta di parere, che però riteniamo necessario acquisire nel più breve tempo possibile, tanto più dopo che si sono già ampiamente espressi in maniera inequivocabile soggetti terzi così autorevoli in materia quali il Ministero del Lavoro e l'INPS.

Inoltre la questione è stata posta ormai da troppo tempo per poter accettare ulteriori temporeggiamenti e rinvii.

Risulta infatti del tutto ingiustificabile e non più tollerabile, anche alla luce delle recenti iniziative pubbliche, la presenza, nel suo Ministero, di lavoratrici e lavoratori il cui rapporto di lavoro viene normalmente assimilato al rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato a cui vengono negati diritti fondamentali in tema di tutela della maternità.

Certi della sua sensibilità sul tema, si resta in attesa di un opportuno riscontro.

Distinti saluti

FP CGIL

CISL FP

UILPA

Claudio Meloni

Fabrizio GARRONI

Massimo AUSANIO


allegati: 1.

Ministero della Salute

DGRUP\$

0042580-A-05/10/2010

I.3.b.p.6



INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione centrale Entrate
Area normativa e contenzioso amministrativo aziende con dipendenti

AL MINISTERO DELLA SALUTE
Dipartimento della Qualità
D.G. delle Risorse Umane e
delle Professioni Sanitarie
Ufficio II
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 R O M A

OGGETTO: Personale sanitario non medico a rapporto convenzionale operante presso I SASN. (Rif. a nota prot. 0027613-P-09/06/2010)

Si fa seguito alla precorsa corrispondenza relativa al regime previdenziale del personale sanitario non medico a rapporto convenzionale che opera presso gli ambulatori direttamente gestiti da codesto Ministero della Sanità per l'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile (SASN).

Al riguardo, si richiama quanto osservato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nella nota del 30/12/2008 circa la ricorrenza nella fattispecie in esame di elementi che sembrerebbero ricondurre tutti i rapporti convenzionali in argomento all'area della subordinazione, nonché quanto emerso nella riunione del 1° luglio u.s., in ordine alla sostanziale identità di disciplina e di concrete modalità di svolgimento delle prestazioni rese tanto nel caso del personale sanitario a rapporto convenzionale instaurato in vigenza del DM n. 302/2005 - il cui art. 1 definisce il rapporto di lavoro di detto personale come rapporto di lavoro autonomo coordinato e continuativo - quanto in quello di personale assunto in vigenza dei precedenti decreti ministeriali e già assicurato all'AGO dei lavoratori dipendenti.

A parere della scrivente, tale ultima circostanza confermerebbe la natura subordinata dei rapporti convenzionali in argomento, tenuto pure conto che - come già evidenziato nella precedente nota prot. 2146 dell'11.9.2008 - per tutti i lavoratori interessati l'orario di lavoro è unilateralmente stabilito dalla struttura sanitaria di appartenenza, il compenso viene determinato sulla base delle ore di lavoro effettivamente prestate e non con riferimento alle tipologie di prestazione professionale resa dagli interessati o, ancora, la attivabilità da parte del SASN di una peculiare disciplina di mobilità per il suddetto personale a rapporto convenzionale nel caso di riduzione o soppressione dell'orario di attività, ecc..

I.N.P.S. 0023. 04/10/2010. 0090200

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione centrale Entrate

Area normativa e contenzioso amministrativo aziende con dipendenti

Pertanto, si conferma in via generale, salvo verifica da farsi caso per caso sulle concrete modalità di svolgimento dei singoli rapporti, l'assicurabilità del personale sanitario non medico a rapporto convenzionale alle gestioni previdenziali dei lavoratori subordinati di questo Istituto.

IL DIRIGENTE L'AREA
Salvatore Pirrone